

**PROF. AVV. ALBERTO LUCARELLI, ORDINARIO DI DIRITTO
COSTITUZIONALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II**

**PROF. AVV. RENATO ROLLI, ASSOCIATO DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO, UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**

**PROF. ARCH. GIUSEPPE SCAGLIONE, ASSOCIATO DI
URBANISTICA, UNIVERSITÀ DI TRENTO, PRESIDENTE ONORARIO
SOCIETÀ SCIENTIFICA RIAGITA**

**AVV. ALESSANDRO BIAMONTE, DOCENTE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO, S.S.P.L., UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II**

**AVV. DARIO SAMMARRO, GIÀ DOCENTE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DEI BENI
ARCHEOLOGICI, UNIBAS**

AVV. STELLA ARENA

**DOTT. ANDREA EUGENIO CHIAPPETTA – DOTTORANDO DI
RICERCA IN DIRITTI UMANI. TEORIA, STORIA E PRASSI,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

***CONTRODEDUZIONI NELL' INTERESSE DI:
"FORUM AMBIENTALISTA ODV";
"ITALIA NOSTRA – SOVERATO"
E PER IL
"MOVIMENTO TERRA E LIBERTA' CALABRIA"***

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) –
Impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" – ID 12974
– Controdeduzioni in merito alle integrazioni trasmesse da Hergo
Renewables S.p.A. in data 29/04/2025

Premessa

Le presenti controdeduzioni sono formulate con riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dal proponente Hergo Renewables S.p.A., in riscontro alla nota di richiesta di integrazioni della Soprintendenza Speciale PNRR del Ministero della Cultura (nota prot. 0031317–P del 30/10/2024), nell’ambito del procedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

In via preliminare a tutto si evidenzia che

Le fotosimulazioni prodotte non risulterebbero aderenti allo stato di fatto dei luoghi e non rappresenterebbero compiutamente la situazione *post operam*. Manca una rappresentazione da ciascun punto di vista corrispondente all’ubicazione di ogni singola pala eolica.

Le cartografie allegate non risultano redatte in scala né georeferenziate. Inoltre, non sono state fornite fotosimulazioni relative all’area a maggiore impatto visivo, ossia quella in cui è prevista la concentrazione più elevata di aerogeneratori. La carta dell’intervisibilità risulta incompleta: non vengono definiti i raggi visuali né le distanze, né dai punti di visibilità ricavati anche dalle arterie stradali prossimali. Il documento appare inadeguato. Non è presente una vera e propria relazione paesaggistica, bensì una mera rappresentazione cartografica priva di apparato descrittivo coerente.

I corsi d’acqua presenti nell’area interessata sono semplicemente menzionati, senza alcuna descrizione o analisi contestuale. Gli impianti risultano posizionati su cartografie prive di georeferenziazione, rendendo incerta la loro esatta localizzazione. Le mappe utilizzate non sono in scala e si limitano a riportare, in modo generico, le aree dichiarate potenzialmente non idonee, risultando inadeguate a fornire un quadro tecnico attendibile.

Sul versante paesaggistico, manca un elaborato descrittivo strutturato: l’unica documentazione presentata consiste in rappresentazioni cartografiche non accompagnate da un’analisi paesaggistica organica, tantomeno da una attenta e seria

valutazione dei valori singoli e complessivi dei paesaggi interessati, dunque, di fatto, di una attenta Valutazione di Impatto Paesaggistico.

La documentazione depositata include unicamente elaborati basati su carta tecnica regionale, anch'essa priva di georeferenziazione e sprovvista di indicazione della scala, compromettendo la leggibilità e l'interpretazione tecnica dei dati.

Tutte le rappresentazioni cartografiche risultano prive delle caratteristiche necessarie per una valutazione tecnico-scientifica. Soprattutto risulta carente la parte progettuale che si limita a generiche planimetrie e non ad un vero e proprio progetto di impianto eolico nel contesto paesaggistico. Non solo perché non geolocalizzate tali planimetrie, non dotate di scala e prive di analisi di interferenza, ma perché generiche e non riferibili a quella specifica porzione di territorio se non “qui come altrove”, denotando uno scarso rispetto della progettazione territoriale/paesaggistica e limitandosi ad una generica modalità meramente tecnico/tecnistica. Inoltre, si rileva che alcune delle tavole e delle relazioni depositate parrebbero essere state redatte da una società diversa da quella proponente, sollevando dubbi sulla coerenza e sull'affidabilità complessiva del materiale progettuale.

In alcune parti della documentazione non risultano svolti approfondimenti significativi e, in particolare, mancano le coordinate tecniche complete, necessarie all'individuazione puntuale dei riferimenti territoriali.

Nello specifico:

1. Sulla incompletezza delle Certificazioni di Destinazione

Urbanistica (CDU)

il proponente dichiara di aver trasmesso istanze di rilascio di CDU e certificazioni sull'eventuale presenza di usi civici a tutti i Comuni interessati dal progetto, ricevendo riscontro unicamente dal Comune di San Demetrio Corone. Tuttavia, l'assenza dei restanti CDU e delle attestazioni sugli usi civici costituisce una carenza documentale sostanziale, in quanto la destinazione urbanistica e l'eventuale presenza di usi civici

rappresentano presupposti giuridici imprescindibili per la valutazione della compatibilità localizzativa dell'opera. Il procedimento VIA non può ritenersi compiutamente istruibile in assenza di tale documentazione.

2. Sull'impatto paesaggistico e visuale cumulativo

Le analisi di intervisibilità e le simulazioni fotografiche fornite dal proponente risultano non esaustive.

In particolare:

Non è stata prodotta documentazione comparativa di scenario *ante/post operam* dai principali punti di fruizione paesaggistica-turistica e dai tratti di mobilità lenta più significativi (es. sentieri escursionistici connotati da pregio paesaggistico, ambientale, antropologico).

La documentazione grafica dei foto-inserimenti è volutamente prodotta ai fini di escludere una reale comparazione paesaggistica tra gli aerogeneratori e il delicato contesto dell'areale interessato. Sono prodotte viste con una tale dilatazione prospettica che impedisce di cogliere la incombente presenza degli aerogeneratori. Inoltre nelle medesime viste le macchine sono collocate in forme isolate, riducendo di molto la loro presenza, mentre di fatto sono gruppi diffusi e ben visibili nell'altipiano.

Le distanze minime dagli altri impianti eolici esistenti o autorizzati (come l'impianto "San Cosmo" o il SUAP 230) sono riportate come elemento escludente l'impatto cumulativo visivo, ma non si tiene conto del principio di percezione sequenziale tipico e determinante per i paesaggi rurali aperti, come previsto nelle Linee guida per l'integrazione paesaggistica degli impianti FER adottate da MiC e Regioni.

3. Sulla localizzazione in aree tutelate ex D.Lgs. 42/2004

Il proponente conferma l'interferenza parziale di alcune componenti del progetto (es. tratti di viabilità, cavidotti, area di sorvolo turbine) con aree soggette a vincolo

paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. c) e g), D.Lgs. 42/2004. Pur sostenendo che tali interferenze riguardino infrastrutture già esistenti o da adeguare. Non viene fornita una valutazione autonoma e motivata dell'impatto residuo, né una proposta di mitigazione e/o integrazione paesaggistica site-specifico.

Si rileva, altresì, l'assenza di un quadro sinottico che confronti tutte le aree vincolate e di particolare pregio paesaggistico interessate con la localizzazione precisa di ciascun aerogeneratore.

4. Sulla coerenza con la Visione Strategica del QTRP

La relazione integrativa "C24FSTR001WD07100" afferma la coerenza dell'intervento con il Programma Strategico "Calabria: un Paesaggio Parco da valorizzare". Tuttavia, tale affermazione appare apodittica, in quanto non accompagnata da una verifica delle singole azioni strategiche contenute nel QTRP. Si rileva come la trasformazione radicale del paesaggio di crinale, e della percezione panoramica da numerosi punti sensibili, possa ostacolare gli obiettivi di valorizzazione identitaria e turistica, alterare il delicato sistema ecologico -flora e fauna- del territorio e delle diverse componenti paesaggistiche. Si fa inoltre rilevare che il QTRP tende alla integrale tutela paesaggistica, ecologica e ambientale, di ecosistemi fragili e depositari di biodiversità come tutto il Parco e Pre-Parco della Sila, in cui ricadono le aree in questione e il previsto progetto di impianto eolico.

5. Sulla valutazione dell'impatto acustico

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico riconosce che in alcuni casi i limiti assoluti sono superati già *ante operam* per effetto del rumore del vento. Tuttavia, il ricorso sistematico alla compensazione differenziale mediante la modulazione delle emissioni delle turbine impone una verifica puntuale dei regimi di funzionamento in esercizio, non garantita dalla documentazione progettuale.

In assenza di un piano di monitoraggio vincolante e approvato, tali misure risultano ineffettive.

Più diffusamente ed in maniera analitica, si rimanda alla relazione allegata, a firma del Prof. Alberto Ziparo, Professore Universitario di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, già componente della Direzione scientifica del QTRP della Calabria. Relazione denominata “note sull’impatto acustico del Progetto di parco eolico sito nel territorio di Acri e Comuni contermini”.

6. Sull’aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio

L’aggiornamento del PPE, seppur giurato, non è accompagnato da una cartografia esaustiva delle proprietà private e pubbliche, né da elementi comprovanti la volontarietà dell’accesso alle aree da parte degli aventi titolo. Pertanto, vista la mancata acquisizione dei CDU mancanti e alle risultanze in ordine agli usi civici, il procedimento deve essere interrotto o la VIA negata con provvedimento sfavorevole.

7. Sulla violazione dei principi di democrazia ambientale e di partecipazione procedimentale

Alla luce del contenuto delle prime Osservazioni presentate, dagli stessi scriventi, per conto del Comitato “Proteggiamo il Territorio”, emerge una grave lacuna sul piano partecipativo. L’intero procedimento VIA si è svolto **in assenza di un adeguato coinvolgimento preventivo delle comunità locali**, in violazione dell’art. 3, comma 2, della Convenzione di Aarhus (ratificata con L. n. 108/2001), dell’art. 7 della medesima, e dei principi costituzionali di sussidiarietà e buon andamento (artt. 97, 118, Cost.).

Il progetto, infatti, ha natura “non tradizionale”, poiché impatta fortemente sul paesaggio, sulla biodiversità, sulla vocazione agricola del territorio e, soprattutto, **sull’identità culturale e sociale** delle popolazioni residenti. I terreni interessati da esproprio non sono incolti, ma utilizzati da aziende agricole, pastori e coltivatori che incarnano una relazione storica e materiale con il territorio.

Richiamando le parole di A. Predieri, il paesaggio costituisce una forma viva e continua della cultura delle comunità, “il risultato di forze umane e naturali che agiscono perennemente come paesaggio integrale”.

La **privazione del diritto alla partecipazione sostanziale**, in una fase antecedente alla formalizzazione progettuale, rende viziato l'intero procedimento per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 9 Cost., nella sua riformulazione del 2022 che eleva l'ambiente e gli ecosistemi a valori primari dell'ordinamento, anche in forza degli obblighi internazionali previsti dalla convenzione di Aarhus.

8. Sulla mancata individuazione delle aree idonee e non idonee da parte della Regione Calabria

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e del Decreto Aree Idonee del 2 luglio 2024, le Regioni avrebbero dovuto adottare apposita legge per delimitare le aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate all'installazione di impianti FER. **La Regione Calabria non ha ancora adempiuto a tale obbligo**, generando un vuoto pianificatorio che compromette gravemente la legittimità dell'approvazione di progetti come quello in esame.

In assenza di tale individuazione normativa, il progetto ricade per oltre l'80% in **aree da considerarsi potenzialmente non idonee**, ma, a parere di chi scrive, inidonee di fatto, nonostante il mancato intervento normativo regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021, per la prossimità con aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004).

L'area è infatti prossima e in parte intersecata con i confini del Parco Nazionale della Sila, rientrando anche nella fascia di rispetto paesaggistico dei 3 km prevista dalla legge. In queste condizioni, **la prosecuzione dell'istruttoria configura un eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al quadro normativo di riferimento.**

9. Sulla tutela del paesaggio silano come Bene Comune e sull'uso strumentale della transizione ecologica

Le argomentazioni proposte da Hergo Renewables S.p.A. si fondano su un'interpretazione totalizzante della “transizione energetica” come valore supremo, tale da giustificare qualsiasi sacrificio ambientale o paesaggistico. Tale visione si scontra con una lettura sistemica dell'art. 9 Cost. (post-riforma) e con la giurisprudenza amministrativa più recente (T.A.R. Sardegna, nn. 192 e 776 del 2023), la quale esclude che il *favor* per le fonti rinnovabili possa legittimare interventi in contrasto con i valori ambientali e culturali.

Il paesaggio, in particolare, assume una **connotazione di Bene Comune**, ossia una risorsa essenziale per lo sviluppo umano e collettivo, dentro un complesso sistema di valori antropici, culturali, artistici, che non possono essere alienati a beneficio di soggetti privati.

Le comunità locali **non trarrebbero alcun beneficio energetico diretto dal progetto**, mentre subirebbero l'alterazione irreversibile del paesaggio, delle pratiche agro-pastorali e della biodiversità, con inevitabile perdita di potenzialità oggi presenti, e conseguente danno economico-ambientale.

Il QTRP della Regione Calabria (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) qualifica la Sila Greca come “ambito strategico di tutela” e parte dell’“identità paesaggistica regionale”, da valorizzare attraverso la conservazione dei contesti ecologici, agricoli e culturali.

Il progetto si pone in **radicale contraddizione e in netta contrapposizione** con tali obiettivi.

A tale riguardo, si richiama l'orientamento del Consiglio di Stato che, in numerose sentenze, ha chiarito come la tutela del paesaggio debba prevalere, in caso di conflitto,

su interessi economici, soprattutto laddove l'intervento proposto risulti compromettente per la conservazione dei beni tutelati (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5932/2018).

Da ultimo, con una recentissima sentenza (n.1872 del 5 marzo 2025), sempre il Consiglio di Stato, ha stabilito come «il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale [... è necessaria, a tal fine un'] analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista. Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo».

Elementi questi, che nella progettazione in esame, mancano del tutto o parzialmente.

10. Sulla coerenza paesaggistica e ambientale in rapporto alla

Riserva MAB UNESCO

Il territorio interessato dal progetto ricade nelle “zone di transizione” della Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Sila”. Tali aree sono sottoposte a finalità di tutela attiva, secondo i principi UNESCO: conservazione, sostenibilità e ricerca. Il progetto, come evidenziato nella consulenza paesaggistica del prof. Scaglione (allegata alle prime osservazioni depositate dal medesimo gruppo legale qui scrivente), **non soddisfa alcuna delle tre finalità:**

- non conserva gli ecosistemi, anzi li compromette (flora-fauna autoctona, sottobosco, corridoi ecologici);
- non risponde a criteri di sostenibilità locale (assenza di comunità energetiche, impatto su usi civici e pastorizia);
- non contribuisce alla valorizzazione culturale, ma comporta un'espropriazione simbolica e materiale del territorio.

In tal senso, la realizzazione dell'impianto si porrebbe in **palese contrasto con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ambito UNESCO**, integrabili nel diritto interno secondo l'art. 117, comma 1, Cost.

11. Sull'inefficacia della compensazione paesaggistica e sul danno irreversibile alla vocazione turistica

La documentazione integrativa non fornisce **alcun progetto specifico di compensazione paesaggistica**, né un piano di riqualificazione delle aree interferite. Al contrario, l'esperienza dimostra come l'impianto di 23 aerogeneratori alti 206 metri in un contesto visivamente integro come la Sila Greca, rappresenti **un'alterazione irreversibile e non mitigabile**. La presenza di attività turistiche a vocazione ambientale (escursionismo, microturismo, agroturismo) risulterebbe fortemente compromessa, con effetti socioeconomici devastanti per il territorio.

12. Persistenti carenze documentali e violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria

La documentazione integrativa presentata da Hergo Renewables S.p.A., in data 29 aprile 2025, non risulta idonea a soddisfare le richieste formulate dal Ministero della Cultura, come esplicitate nella nota MASE-2024-0198777 del 31 ottobre 2024. Si evidenziano, in particolare, le seguenti **inadempienze e lacune istruttorie**, che integrano violazioni degli obblighi di completezza documentale e di cooperazione procedimentale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006.

12.1 Mancata produzione delle Certificazioni di Destinazione Urbanistica (CDU)

La documentazione integrativa non contiene i CDU riferiti a tutte le aree interessate dal progetto, né la relativa certificazione attestante eventuali vincoli o usi civici.

L'art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/2001 impone la necessità di accertare la conformità urbanistica delle opere progettate. In assenza di CDU e certificazioni su vincoli reali e usi civici, per ciascuna particella catastale interessata (inclusi cavidotti, piazzole, viabilità, cabine), il progetto non può considerarsi localizzabile, né compatibile con gli strumenti urbanistici e vincolistici.

La mancata produzione di tali atti integra un vizio istruttorio, ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990.

12.2 Inadeguatezza della “Carta dei Vincoli”

L'elaborato risulta disorganico, confuso e lacunoso: mescola informazioni eterogenee (incendi, vincoli idrogeologici) senza rappresentare i **beni paesaggistici regionali** e quelli tutelati dal **QTRP**.

L'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 prevede vincoli paesaggistici *ex lege* che devono essere rappresentati cartograficamente in modo chiaro e inequivocabile. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che **l'omessa rappresentazione dei beni tutelati** costituisce motivo sufficiente per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento VIA.

12.3 Incompletezza della Relazione paesaggistica

La relazione paesaggistica non descrive i corsi d'acqua tutelati con cui il progetto interferisce, ma li menziona genericamente.

I corsi d'acqua rientrano tra i beni paesaggistici ex art. 142, lett. c), D.Lgs. 42/2004. La loro identificazione e localizzazione è **indispensabile** per la verifica della compatibilità dell'intervento. La mancata specificazione costituisce una violazione dell'Allegato V, parte II, del D.Lgs. 152/2006, che prescrive l'analisi dettagliata delle interazioni con tutti i vincoli paesaggistici.

12.4 Insufficienza delle fotosimulazioni

Le 14 fotosimulazioni prodotte non sono rappresentative dell'impatto percettivo reale, né includono tutti i punti di osservazione rilevanti. Esse sono fuorvianti, tendendo ad una mitigazione dell'impatto reale.

Come già descritto in precedenza si tratta di viste da distanze prospettiche e con ottici talmente distanti dal punto di osservazione da far apparire le gigantesche pale dei "fiammiferi" nel paesaggio.

La normativa vigente prevede che la valutazione paesaggistica includa viste significative, comprensive di contesti visuali dinamici e statici. L'omissione di viste da punti panoramici, beni culturali, percorsi turistici o infrastrutture verdi (es. ciclovie, cammini) pregiudica la correttezza dell'analisi di impatto paesaggistico, come ribadito dal Consiglio di Stato. Inoltre, come rilevato già, le simulazioni fotografiche non mostrano mai l'insieme dell'inserimento complessivo della quantità di aerogeneratori se non in forma planimetrica.

12.5 Mancata valutazione dell'impatto cumulativo

Il progetto non è accompagnato da un'analisi cumulativa che consideri la presenza di altri impianti eolici esistenti, in fase autorizzativa o proposta (es. impianti SUAP 230, San Cosmo, Terranova da Sibari).

La Direttiva 2011/92/UE e ss. mm., obbliga l'autorità competente a valutare gli effetti cumulativi con altri progetti. La Corte di Giustizia (C-392/96, Commissione c. Irlanda)

ha ritenuto illegittima ogni procedura VIA che non contempli cumulativamente l'impatto di più impianti nello stesso ambito territoriale.

L'omissione rappresenta un vizio di legittimità sostanziale del procedimento e del provvedimento a valle.

12.6 Assenza di verifica sulla compatibilità con le aree non idonee

Non è stata fornita alcuna mappa che dimostri la non interferenza dell'impianto con le "aree potenzialmente non idonee" secondo l'art. 20, comma 8, lett. c-quater) D.Lgs. 199/2021.

In assenza di una legge regionale di individuazione delle aree idonee, trova applicazione diretta la disciplina suppletiva del Decreto Aree Idonee (GU n. 153/2024).

Il mancato rispetto di tali criteri determina l'illegittimità della localizzazione dell'impianto.

12.7 Inesistenza di un progetto di mitigazione paesaggistica

Non sono stati prodotti elaborati grafici o descrittivi sulle opere di mitigazione (verde, mascheramenti, rinaturalizzazione delle aree).

La mitigazione paesaggistica è elemento costitutivo della compatibilità ambientale e non può essere rimandata alla fase esecutiva.

L'assenza di un piano di mitigazione esplicito determina l'inidoneità dell'intero progetto a superare positivamente la valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, la permanenza di queste lacune, nonostante la formale richiesta ministeriale del 31 ottobre 2024, rende evidente una inadempienza del proponente agli obblighi cooperativi istruttori.

In tali condizioni:

- il procedimento non può ritenersi istruito compiutamente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 152/2006;
- si configura una violazione del principio di leale collaborazione tra proponente e pubblica amministrazione (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990);
- sussistono i presupposti per disporre l'archiviazione del procedimento per incompletezza documentale insanabile, ovvero il rigetto del provvedimento di VIA.

Conclusioni

Alla luce delle criticità sopra elencate, si invita la Commissione VIA a valutare con particolare attenzione i seguenti profili:


1. Impossibilità della prosecuzione dell'istruttoria in assenza delle certificazioni urbanistiche e delle attestazioni su eventuali usi civici per tutti i comuni interessati;
2. Carezza dell'analisi paesaggistica con ulteriori simulazioni visive;
3. Obbligo di motivazione rafforzata circa la compatibilità con i vincoli ex D.Lgs. 42/2004;
4. Richiesta di un piano di monitoraggio acustico vincolante;
5. Impossibilità di considerare l'intervento coerente con la Visione Strategica del QTRP in assenza di uno studio comparativo.
6. archiviazione del procedimento, per manifesta carezza dei presupposti giuridici e ambientali;
7. attivazione di un dibattito ambientale preventivo sulla politica ambientale in Calabria, così come dispone la Convenzione di Aarhus;
8. promozione di scenari energetici alternativi, fondati sulle comunità energetiche locali e non sulla logica estrattiva degli impianti su larga scala.
9. In ogni caso, impossibilità di concedere la VIA per le carenze istruttorie insanabili e relativi vizi provvedimenti che ne discenderebbero.

P.Q.M.

Si ribadisce, pertanto, la richiesta di archiviazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e l'attivazione di un dibattito pubblico preventivo, ai sensi della Convenzione di Aarhus, a tutela degli interessi delle comunità locali. In difetto, verranno attivati tutti gli strumenti giuridici disponibili, a livello interno, europeo e sovranazionale, al fine di tutelare le ragioni esposte nel presente atto. In ogni caso, si chiede che il procedimento in corso promosso dalla società proponente si concluda con esito negativo, inclusa l'eventuale mancata concessione della VIA.

Allegati:

- Procura per la redazione ed il deposito delle presenti controdeduzioni.
- Relazione a firma del Prof. Alberto Ziparo, Professore Universitario di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, già componente della Direzione scientifica del QTRP della Calabria, denominata “note sull'impatto acustico del Progetto di parco eolico sito nel territorio di Acri e Comuni contermini”.



Napoli – Cosenza, 25.05.2025

Prof. Avv. Alberto LUCARELLI, Prof. Avv. Renato ROLLI, Prof. Giuseppe SCAGLIONE, Avv. Alessandro BLAMONTE, Avv. Dario SAMMARRO, Avv. Stella ARENA, Dott. Andrea Eugenio CHIAPPETTA

NOTE SU IMPATTO ACUSTICO DEL PROGETTO DI PARCO EOLICO SITO NEL TERRITORIO DI ACRÌ E COMUNI CONTERMINI

Alberto Ziparo, Professore Universitario di Pianificazione Urbanistica e Territoriale , già componente della Direzione Scientifica del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria

1. Introduzione

Le seguenti note , sintetiche e critiche, sono tratte dall'analisi del documento "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 103 MWp ricadente nei territori comunali di Acri e comuni contermini. Studio di Impatto Acustico", presentato e proposto da Hergo Renewables spa.

Nella sezione seguente si analizzerà la metodologia e la modellistica usata dal proponente per avanzare la propria lettura degli impatti da rumore dell'impianto progettato.

Nella terza sezione si opererà una breve disamina di caratteristiche e consistenza degli impatti descritti dal proponente , evidenziando i maggiori problemi emergenti da tale analisi.

Nell'unità successiva (sez.4) si sottolineeranno , tra le altre cose, gli impatti dovuti al cantiere di costruzione dell'impianto . Ancora si sottolineeranno eventuali carenze e lacune del quadro analitico presentato , evidenziando anomalie e debolezze metodologiche e contenutistiche dello studio proposto , nonché valori critici relativi alle alterazioni descritte.

Nella quinta e conclusiva sezione si formulano considerazioni generali sulla consistenza del documento e quindi sulle caratteristiche e l'accettabilità degli impatti relativi all'impianto progettato.

2. Metodologia e Modellistica usate nell'analisi del proponente

La metodologia seguita nello studio è basata sulla comparazione tra "rumore di fondo" , ovvero livelli di impatto acustico esistenti "usualmente e normalmente" in zona , a prescindere dagli apporti dell'impianto in questione, e appunto le alterazioni dovute invece alla stessa struttura, oggetto di procedura di VIA.

I livelli di rumore esistenti , rilevati da dati già acquisiti e da campagne di rilevazione eseguite in situ, si caratterizzano per contrassegnare il livello di rumore e presente in zona, (LA) livello di "Rumore Ambientale", considerando il contributo della totalità delle fonti emittenti di rumore esistenti nell'area in oggetto .

Si considera poi il "Rumore residuo" (LR) , livello di rumore esistente escludendo i fattori alterativi oggetto dell'analisi . Per giungere quindi al livello di " Rumore Differenziale " (LD) , che contrassegna invece il contributo dei fattori alterativi oggetto dello studio di impatto.

La lettura dei livelli di rumore e dei relativi impatti e' basata scarsamente sul rilievo delle caratteristiche geomorfologiche e pedologiche dei suoli: nonostante l'individuazione di 209 punti critici contrassegnati quali "percettori di rumore" - tutti peraltro compresi in aerali circoscritti dalla distanza massima di 1500 metri dalle fonti di emissioni - l'analisi territoriale appare fortemente schematica e carente . La ricostruzione del quadro di livelli di rumore , con e senza impianto, si basa quasi interamente sulle condizioni meteoatmosferiche e in primis sull'andamento del vento. Il modello di diffusione delle alterazioni sonore è tendenzialmente corretto (anche perchè l'intensità di funzionamento degli aerogeneratori è legata e determinata da tale parametro). Tuttavia colpisce il fatto che i frequenti elevati livelli di impatti acustici prefigurati dai meccanismi percettori, e quindi gli elevati livelli di rumore emergenti nell'ampio resoconto matriciale e tabellare contenuto nel documento , e prospettante livelli acustici anche elevati, spesso incompatibili con le condizioni di vivibilità sociale dell'area perchè superiori alle soglie ammissibili , vengano attribuiti soprattutto al livello di Rumore residuo complessivo, laddove il livello di rumore differenziale , dovuto specificatamente alla presenza dell'impianto, appare quasi sempre tendenzialmente basso. Si è riscontrata ,da parte di chi ha effettuato lo studio , anche con l'ausilio di campagne di rilevazioni in situ, un livello eccezionalmente alto di "rumore di fondo" , a fronte di un contributo dovuto all'impianto quasi sempre relativamente modesto.

In tali passaggi la relazione presenta discrasie contraddittorie (non infrequenti in queste tipologie di analisi , soprattutto da parte dei proponenti) : l'alterazione ambientale usuale , che prescinde dall'impianto, e' alta. Ma in forte contrasto con la percezione che se ne ha, abitando nel territorio in questione, da cui si trae un quadro quasi da "area del silenzio" . Può essere che le campagne di rilevazione in situ siano state particolarmente "sfortunate", svolgendosi sempre eccezionalmente in presenza di avverse condizioni atmosferiche , con turbolenze eccezionali e conseguente "grande chiasso" da temporali e tempeste di vento.

Pero' è singolare che emerga dal documento una condizione completamente diversa , opposta , alla configurazione "usuale" del rumore in quei luoghi. E non può non colpire il fatto che si manifesti qui una condizione "analitica" ,singolare e anomala. Analoga però- utile ribadirlo- a quanto si riscontra sovente in tali fattispecie di analisi , specie allorchè le stesse vengono redatte dal proponente.

3. Livelli di Impatto Acustico

I livelli descritti e restituiti dalle tabelle riassuntive delle condizioni reali e previsionali del rumore presente nell'area evidenziano frequenti sforamenti dei valori di soglia , fino a rappresentare - anche con una certa frequenza- livelli sonori assai alti , da pista aeroportuale , o da area industriale o ancora da centri urbani congestionati dal traffico veicolare.

Risalta l'anomalia - già rilevata al punto precedente- per cui la maggior quota di tali livelli di rumore, non infrequentemente " quasi assordante", sarebbe quasi sempre presente nell'area in questione, a prescindere dal contributo dell'impianto in oggetto. Laddove invece chi ci vive, o vi ha potuto soggiornare anche solo per brevi

periodi , coglie una situazione ben diversa : ci troviamo infatti in una zona in cui sono solitamente udibili suoni e rumori anche molto lievi , quasi da “area del silenzio”. Ci puo’ essere quindi errore grave nella restituzione dei dati relativi al “rumore di fondo” , con dati relativi a LA e LR da rivedere drasticamente : Ovvero è decisamente sottostimato il contributo relativo a LD (livello di rumore differenziale dovuto all’impianto) a fronte di un livello di rumore complessivo tendenzialmente corretto. In ogni caso i livelli descritti appaiono assai poco affidabili per la consistenza dello studio in questione.

4. Coerenza dei valori presentati ed ulteriori carenze e lacune

Oltre a quanto già rilevato al punto precedente va segnalato che il documento redatto dal proponente evidenzia forti lacune e carenze anche su diversi altri aspetti. Il primo di essi consiste nell’**impatto della fase di cantiere**. Esso descrive, relativamente a questo, contributi al rumore pressochè trascurabili , laddove , anche per il traffico pesante coinvolto, sono prefigurabili impatti acustici assai superiori.

Ancora non sono considerati per nulla gli **impatti dei periodi di manutenzione** , necessari frequentemente e sempre comportanti rilevante presenza di traffico pesante.

Gravissima poi è la pochezza di dati dovuti agli **effetti cumulativi complessivi degli inquinamenti acustici, dovuti alla totalità del sistema di alterazioni sonore relative al funzionamento dell’intero parco eolico, con conseguenze complesse e combinate**, di cui si hanno colpevolmente letture assai scarse o addirittura nulle nell’analisi.

Le carenze e le mancanze richiamate pregiudicano seriamente il quadro analitico proposto.

5. Conclusioni

Quanto espresso in precedenza indica chiaramente che la lettura dell’Impatto acustico offerta dal proponente è scarsamente affidabile.

Questa parte dello Studio di Impatto Ambientale, inerente l’Acustica, è da respingere.

Prof. Alberto Ziparo



Il sottoscritto Ciro Pesacane, nato a Torre del Greco NA il 04/06/1956 e residente a Sperlonga LT a Piazza Europa 4 codice fiscale PCSCRI56H04L259B in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Forumambientalista ODV

DELEGA

L'avv. Stella Arena nata a Cosenza il 28/05/1978 e residente in Napoli alla Via Carrozzeri n.29 a depositare, elaborare e redigere, in nome e per conto dell'Associazione Forum Ambientalista ODV **le controdeduzioni tecniche in merito alle integrazioni trasmesse da Hergo Renewables S.p.A. in data 29/04/2025** in riferimento al procedimento riguardo al PROGETTO EOLICO IN FASE DI VALUTAZIONE DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO ACRI", COSTITUITO DA 23 AEREOGENERATORI DI POTENZA UNITARIA 4,5 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 103,5 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ACRI, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO – ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS); , **con le più ampie facoltà comprese quella di avvalersi di esperti nella redazioni degli elaborati, nel deposito e notifica delle stesse.**

Firma

CIRO
PESACANE
23.05.2025
19:45:53
GMT+01:00





Io sottoscritto avv. Stella Arena, nata a Cosenza, il 28.05.1978, e residente a Napoli, alla via Carrozzeri n.29 delegata dal Forumambientalista conferisce incarico a: il Prof. Avv. Alberto Lucarelli; il Prof. Avv. Renato Rolli; Prof. Arch. Giuseppe Scaglione, l'Avv. Alessandro Biamonte; l'Avv. Dario Sammarro; il Dott. Andrea Eugenio Chiappetta; Prof. Ing. Alberto Ziparo + di elaborare e redigere, in nome e per conto de dell'Associazione Forumambientalista ODV , le controdeduzioni tecniche in merito alle integrazioni trasmesse da Hergo Renewables S.p.A. in data 29/04/2025 in riferimento al procedimento riguardo al PROGETTO EOLICO IN FASE DI VALUTAZIONE DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO ACRI", COSTITUITO DA 23 AEREOGENERATORI DI POTENZA UNITARIA 4,5 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 103,5 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ACRI, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO – ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS); Conferisco inoltre, delega al deposito al dott. Andrea Eugenio Chiappetta con facoltà di subdelega .

Napoli 25.05.2025

Avv. Stella Arena

acri *in* rete
testata giornalistica locale

MOVIMENTO TERRA E LIBERTA CALABRIA

ORGANIZZAZIONE PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

- VIA G. AMENDOLA 35, 88068 SOVERATO CZ -CF: 97117120796 -

Il sottoscritto ORESTE MONTEBELLO nato a SOVERATO e residente in SOVERATO alla via KENNEDY 56/d in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Movimento Terra e Libertà

DELEGA

L'avv. Stella Arena nata a Cosenza il 28/05/1978. e residente in Napoli alla Via Carrozzeri n.29 a depositare, elaborare e redigere, in nome e per conto dell'associazione Terra e Libertà Calabria le controdeduzioni tecniche in merito alle integrazioni trasmesse da Hergo Renewables S.p.A. in data 29/04/2025 in riferimento al procedimento riguardo al PROGETTO EOLICO IN FASE DI VALUTAZIONE DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO ACRÌ", COSTITUITO DA 23 AEREOGENERATORI DI POTENZA UNITARIA 4,5 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 103,5 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ACRÌ, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO - ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS); con le più ampie facoltà comprese quella di avvalersi di esperti nella redazioni degli elaborati , nel deposito e notifica delle stesse.

Luogo data

SOVERATO 26/05/2025

Firma

Oreste Montebello



Italia Nostra "Paolo Orsi" Soverato - Guardavalle
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione
Via Cassiodoro, 59 - Montepaone - 88060 - (Catanzaro) - soveratoguardavalle@italianostra.org
Montepaone (CZ)

La sottoscritta Angela Maida, nata a Soverato il 16/5/1955 e residente in via Cassiodoro, 59 - Montepaone CZ, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Italia Nostra Soverato - Guardavalle

DELEGA

L'avv. Stella Arena nata a Cosenza il 28/05/1978. e residente in Napoli alla Via Carrozzeri n.29 a depositare, elaborare e redigere, in nome e per conto dell'associazione Italia Nostra Soverato - Guardavalle,

le controdeduzioni tecniche in merito alle integrazioni trasmesse da Hergo Renewables S.p.A. in data 29/04/2025 in riferimento al procedimento riguardo al PROGETTO EOLICO IN FASE DI VALUTAZIONE DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO ACRI", COSTITUITO DA 23 AEREOGENERATORI DI POTENZA UNITARIA 4,5 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 103,5 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ACRI, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO - ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS); con le più ampie facoltà comprese quella di avvalersi di esperti nella redazioni degli elaborati , nel deposito e notifica delle stesse.

Montepaone 25 maggio 2025

 Firma